

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

C. 2786 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di giovedì 21 gennaio e che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta di mercoledì 20 gennaio prossimo.

Santi CAPPELLANI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che l'Accordo del 9 giugno scorso sulla delimitazione delle zone marittime tra l'Italia e la Repubblica ellenica si ricollega ad un'intesa bilaterale, ancora vigente, in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi risalente al

1977, resa esecutiva dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio. Rammenta che nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale, come zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva sulla colonna d'acqua nel Mare Ionio.

Osserva che la relazione illustrativa sottolinea che il contenuto globale dell'Accordo oggetto di ratifica chiude ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia e che esso potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini.

Fa presente che l'Accordo in esame si compone di un preambolo e di cinque articoli.

Nel preambolo le Parti, in spirito di buon vicinato e cooperazione, si dichiarano consapevoli di dover definire le rispettive zone marittime nel rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui l'Italia e la Grecia entrambe aderiscono e affermano altresì la validità dell'Accordo bilaterale del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, che i due Paesi desiderano applicare in caso di delimitazione di altre zone marittime cui essi hanno diritto in base alle leggi e consuetudini internazionali.

L'articolo 1, comma 1, richiama espressamente l'Accordo italo-ellenico del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, aggiornandole al sistema di coordinate geografiche geodetiche WGS-84, mentre il comma 3 disciplina provvisoriamente tale delimitazione.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della linea di confine prevista

nell'Accordo in esame, di informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.

L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo in esame non pregiudica le attività di pesca condotte conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea, nonché le disposizioni dell'articolo 58 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 per quanto concerne i diritti, le libertà e i doveri degli altri Stati nella Zona economica esclusiva di una delle Parti.

L'articolo 4, comma 1, contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2, peraltro, prevede che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU o a ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Infine, l'articolo 5 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica e che entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 2 e contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.

L'articolo 3 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria e, al comma 2, prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo — ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali — si farà fronte con specifico provvedimento legislativo.

In fine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 gennaio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della

Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.